

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 64/44/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Trattasi di ricorso contro cartella n. Omissis di complessivi Euro 811.508,42, con il quale il contribuente impugnava la cartella esattoriale sostenendo che la stessa non è stata preceduta dall'avviso bonario, che non è motivata e che non è stato rispettato il termine di liquidazione previsto dall'art. 36 bis del D.P.R. 600/73. Eccepisce il ricorrente la nullità dell'iscrizione a ruolo perché non preceduta dall'avviso bonario che l'Erario era tenuto a spedire all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in ossequio all'art. 2 bis del D.L. 203/2005, applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 1.1.2006.

Eccepisce il difetto di motivazione della cartella in particolare l'assoluta genericità di quanto indicato nella cartella non soddisfa l'obbligo di motivazione.

Eccepisce il fatto che la cartella sia stata notificata ben oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 36 bis (che prevede che il controllo automatizzato delle dichiarazioni debba essere eseguito entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo).

Poiché la dichiarazione mod. unico 2008 per i redditi del 2007 doveva essere trasmessa telematicamente entro il 30.09.2008, il ruolo avrebbe dovuto essere notificato entro il 1° maggio 2009 (art. 2, comma 1, Dpr 322/1998).

Inoltre non sono stati indicati specificamente le ragioni di effettuazione del controllo automatizzato con riferimento ai presupposti oggettivi indicati dall'art. 36 bis DPR 600/73. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano in data 27.10.2011 che contesta quanto sostenuto dal ricorrente.

Si costituisce l'Esatri in data 27.10.2011 che rileva la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità della stessa alle censure di parte ricorrente.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente osservato che parte ricorrente chiede la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento impugnata, evidenziando che tale atto dell'Ufficio non era stato preceduto da alcuna comunicazione in particolare dalla ricezione dell'avviso bonario che, a suo dire, costituisce preliminare essenziale ai fini di ritenere l'emissione della cartella rituale e legittima. Al riguardo rileva il Collegio come l'avviso bonario, che l'Ufficio dovrebbe inviare al soggetto passivo d'imposta, non è ancorato a precisi disposti legislativi, rientrando quindi più in un ambito di correttezza comportamentale che di contenuto prettamente giuridico. Inoltre, nel caso, le iscrizioni a ruolo sono state effettuate ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73; ne discende come quest'ultima circostanza consenta all'Ufficio di iscrivere a ruolo in base a quanto dichiarato e non corrisposto senza alcun corredo di motivazione; trattandosi di omesso versamento di quanto dovuto col mod. Unico, non è dovuto alcun invio di avviso bonario, non essendoci incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;

In buona sostanza e per concludere ritiene il Collegio che in base alle risultanze processuali l'impugnativa proposta non è reputata, fondata e legittima.

Con riferimento al merito il Collegio ritiene che, in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, in assenza di rettifiche della dichiarazione presentata, il riscontro di omessi versamenti non richieda una motivazione articolata.

Rileva inoltre il Collegio come l'art. 28 della Legge 27.12.1997 n. 449 abbia chiarito che il termine della liquidazione, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza. In buona sostanza e per concludere il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a carico di parte ricorrente in Euro 2.000,00=.

La Commissione,

**P.Q.M.**

Respinge il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'A.F. delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00=.